

TRADEMARK ASSIGNMENT

Electronic Version v1.1
 Stylesheet Version v1.1

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT		
NATURE OF CONVEYANCE:	SECURITY INTEREST		
CONVEYING PARTY DATA			
Name	Formerly	Execution Date	Entity Type
SNAI S.p.A.		03/29/2011	CORPORATION: ITALY
RECEIVING PARTY DATA			
Name:	UNICREDIT BANK AG, SUCCURSALE DI MILANO		
Street Address:	Kardinal-Faulhaber-Strasse No. 1		
City:	80333 Monaco di Baviera		
State/Country:	GERMANY		
Entity Type:	COMPANY: GERMANY		
PROPERTY NUMBERS Total: 2			
Property Type	Number	Word Mark	
Registration Number:	3075035	BETSI	
Registration Number:	3179161	VARENNE	
CORRESPONDENCE DATA			
Fax Number:	(914)941-5855		
	<i>Correspondence will be sent via US Mail when the fax attempt is unsuccessful.</i>		
Phone:	9149419143		
Email:	perryc@mcglewtuttle.com		
Correspondent Name:	CECELIA M. PERRY		
Address Line 1:	MCGLEW AND TUTTLE, P.C.		
Address Line 2:	SCARBOROUGH STATION		
Address Line 4:	SCARBOROUGH, NEW YORK 10510-9227		
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	T70250		
DOMESTIC REPRESENTATIVE			
Name:			
Address Line 1:			
Address Line 2:			

OP \$65.00 3075035

900196955

**TRADEMARK
 REEL: 004581 FRAME: 0876**

Address Line 3:

Address Line 4:

NAME OF SUBMITTER:

CECELIA M. PERRY

Signature:

/cecilia m. perry/

Date:

07/13/2011

Total Attachments: 40

source=DOC071311#page1.tif
source=DOC071311#page2.tif
source=DOC071311#page3.tif
source=DOC071311#page4.tif
source=DOC071311#page5.tif
source=DOC071311#page6.tif
source=DOC071311#page7.tif
source=DOC071311#page8.tif
source=DOC071311#page9.tif
source=DOC071311#page10.tif
source=DOC071311#page11.tif
source=DOC071311#page12.tif
source=DOC071311#page13.tif
source=DOC071311#page14.tif
source=DOC071311#page15.tif
source=DOC071311#page16.tif
source=DOC071311#page17.tif
source=DOC071311#page18.tif
source=DOC071311#page19.tif
source=DOC071311#page20.tif
source=DOC071311#page21.tif
source=DOC071311#page22.tif
source=DOC071311#page23.tif
source=DOC071311#page24.tif
source=DOC071311#page25.tif
source=DOC071311#page26.tif
source=DOC071311#page27.tif
source=DOC071311#page28.tif
source=DOC071311#page29.tif
source=DOC071311#page30.tif
source=DOC071311#page31.tif
source=DOC071311#page32.tif
source=DOC071311#page33.tif
source=DOC071311#page34.tif
source=DOC071311#page35.tif
source=DOC071311#page36.tif
source=DOC071311#page37.tif
source=DOC071311#page38.tif
source=DOC071311#page39.tif
source=DOC071311#page40.tif

**ESTABLISHMENT OF PLEDGE
ON INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS
free from revenue stamp and registration fee
according to Article 15 of D.P.R. 601/1973**

CONTENTS

OMISSIS

ESTABLISHMENT OF PLEDGE ON INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS

free from revenue stamp and registration fee according to Article 15 of D.P.R. 601/1973

BETWEEN

1. **SNAI S.p.A.** a company established in Italy, with registered office at Porcari (Lucca), Via Luigi Boccherini no. 39, with authorized company's capital fully paid up of Euro 60.748.992,20, registered at the Companies Register of Lucca, Fiscal Code and Companies Register no. 007548501 (as Pledger, and thereafter the "Pledger");
2. **UNICREDIT BANK AG, SUCCURSALE DI MILANO**, a company established in Germany, with registered office at 80333 Monaco di Baviera, Kardinal-Faulhaber-Strasse no. 1, registered at the Companies Register of the District of Monaco di Baviera under no. HRB 42148, company's capital fully paid up of Euro 2.407.151.016,00, with a branch office at Milano (MI), Via Tommaso Grossi no. 10, fiscal code and registration number at Companies Register of Milan 09144100150 (the "**Common Representative**"), which takes part to the execution of this deed on its own behalf and also on behalf of the Secured Creditors (as above defined);

WHEREAS

- A. The Secured Creditors listed in the Enclosure A (SECURED CREDITORS LIST) (as therein defined), and, among the others, SNAI S.p.a. executed at Milan on March 8, 2011 a financing contract called "Senior and Disposal Facilities Agreement", to which Global Games S.r.l. (now Global Games S.p.a.) agreed on March 8, 2011 ("The **Original Financing Contract**"). On March 25, 2011, the Secured Creditors listed in the Enclosure A (Secured Creditors List) and among the others Snai S.p.a. and Global Games S.p.a. executed an amendment contract to the Original Financing Contract called "**Amendment Agreement**" (the **Amendment Agreement** and, jointly to the Original Financing Contract, the "**Financing Contract**"). By virtue of the Financing Contract, the Secured Creditors defined in the ENCLOSURE A (SECURED CREDITORS LIST) granted to the companies indicated in the ENCLOSURE B (Main FINANCIAL CONDITIONS OF SECURED RELATIONSHIPS) as financed company, the financing better described in the ENCLOSURE B ((MAIN FINANCIAL CONDITIONS OF SECURED RELATIONSHIPS), subordinately, besides, to the establishment of the Pledge (as defined here below).

PAGE 1

TRADEMARK
REEL: 004581 FRAME: 0880

- B. The Pledger is the owner of the trademarks, the models and designs, the utility models and the patents as indicated in the ENCLOSURE C (INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS LIST) of this deed.
- C. In relation to what stated above, the Pledger agrees to give the trademarks, the models and designs, the utility models and the patents indicated in the ENCLOSURE C (INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS LIST) of this deed (the "**Industrial Property Rights**") in pawn, jointly and pro-indiviso in favour of the Secured Creditors and as security of Secured Credits (as defined hereafter).

PAGE 2

OMISSIS

OMISSIS

2. **ESTABLISHMENT OF SECURITY**

- 2.1 By this deed the Pledger irrevocably pledges, jointly and "pro-indiviso" in favour of each of the Secured Creditors, as security of the Secured Credits, the Industrial Property Rights, according to articles 138 and followings of the Industrial Property Code (the "**Pledge**").

PAGE 6

OMISSIS

4. **FINALIZATION OF THE SECURITY**

4.1 The Secured Creditor undertakes to:

- 4.1.1 record the present deed in due time (and any case within 10 Working Days), paying the relevant fee;
- 4.1.2 file an application for the recordal of the Pledge given according to this deed in favour of the Secured Creditors, with the following authorities:

OMISSIS

- b) As soon as technically possible and anyway within 4 (four) months as from the execution of this deed, with the competent Offices of the countries in which the Industrial Property Rights are registered, according to the specific regulations of each country, with reference to the Industrial Property Rights listed in the ENCLOSURE C (INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS List) – II Part of this deed;

OMISSIS

- d) within 45 (forty-five) Working Days as from the execution of this deed, at the competent Patent and Trademark Office of the United States (United States Patent and Trademark Office, USPTO – Washington D.C. USA), with reference to the following trademarks and patents listed in the ENCLOSURE C (INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS List) – IV Part of the present deed;

OMISSIS

PAGE 7

ENCLOSURE A TO THE FILE NO. 3392
(Secured creditors List)

UniCredit S.p.A., a company established in Italy, with registered office at Rome (RM), Via Alessandro Specchi 16, with authorized company's capital fully paid up of Euro 9.648.790.961,50, Fiscal Code and registration number at the Register of Companies of Rome 00348170101, REA no. RM-1179152, enrolled at the Bank Register and Parent Company of UniCredit Bank Group – Register of Bank Groups: code 02008.1 and member of The Interbank Deposit Protection Fund.

OMISSIS

Signed

ALL "S"

Repertorio N. 7579

Raccolta N. 3392

**COSTITUZIONE DI PEGNO
SU TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE**
esente da imposta di bollo e registro ai sensi dell'Art. 15
del D.P.R. 601/1973

TRADEMARK
REEL: 004581 FRAME: 0885

INDICE

Articolo	Pagina
1. PREMESSE E DEFINIZIONI.....	2
2. COSTITUZIONE DELLA GARANZIA.....	5
3. GARANZIA SU TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE FUTURI.....	6
4. PERFEZIONAMENTO DELLA GARANZIA.....	6
5. ESTINZIONE DEL PEGNO.....	8
6. GARANZIE E IMPEGNI DEL COSTITUENTE.....	8
7. ULTERIORI GARANZIE.....	10
8. ESCUSSIONE DEL PEGNO.....	11
9. EFFICACIA DELLA GARANZIA.....	11
10. RAPPRESENTANTE COMUNE DEI CREDITORI GARANTITI.....	12
11. TASSE, IMPOSTE, SPESE E INDENNIZZO.....	13
12. IMPUTAZIONE DEI PROVENTI.....	14
13. CESSIONI, TRASFERIMENTI, MODIFICHE E SURROGAZIONE.....	14
14. ELEZIONE DI DOMICILIO E COMUNICAZIONI.....	16
15. RINUNCE E MODIFICHE.....	16
16. DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA - DOCUMENTO DI SINTESI.....	17
17. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE.....	17
18. SCRITTURE CONTABILI E CERTIFICATI.....	17
19. ATTO A RACCOLTA.....	17
ALLEGATO A (<i>LISTA DEI CREDITORI GARANTITI</i>).....	19
ALLEGATO B (<i>PRINCIPALI CONDIZIONI FINANZIARIE DEI RAPPORTI GARANTITI</i>).....	20
ALLEGATO C (<i>ELENCO DEI TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE</i>).....	23

COSTITUZIONE DI PEGNO SU TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

esente da imposta di bollo e registro ai sensi dell'art. 15 del d.p.r. 601/1973

TRA

1. **SNAI S.P.A.**, società costituita in Italia, con sede in Porcari (Lucca), Via Luigi Boccherini n. 39, avente capitale sociale interamente versato pari a Euro 60.748.992,20, iscritta al Registro delle Imprese di Lucca, Codice Fiscale e Registro Imprese n. 007548501 (in qualità di costituente, e d'ora innanzi il "**Costituente**");

E

2. **UNICREDIT BANK AG, SUCCURSALE DI MILANO**, società costituita in Germania, con sede in 80333 Monaco di Baviera, Kardinal-Faulhaber-Strasse n. 1, iscritta al Registro delle Imprese presso la Pretura (Amtsgericht) di Monaco di Baviera al n. HRB 42148, capitale sociale interamente versato Euro 2.407.151.016,00, con sede secondaria in Milano (MI), Via Tommaso Grossi n. 10, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 09144100150; (il "**Rappresentante Comune**"), la quale società interviene alla sottoscrizione del presente contratto per sé ed altresì in rappresentanza dei Creditori Garantiti (come *infra* definiti);

PREMESSO CHE

- (A) I Creditori Garantiti indicati nell'ALLEGATO A (*LISTA DEI CREDITORI GARANTITI*) (come ivi definiti), e, tra gli altri, Snai S.p.A. hanno sottoscritto in Milano in data 8 marzo 2011 un contratto di finanziamento denominato "*Senior and Disposal Facilities Agreement*" al quale Global Games S.r.l. (ora Global Games S.p.A.) ha aderito in data 8 marzo 2011 (il "**Contratto di Finanziamento Originario**"). In data 25 marzo 2011, i Creditori Garantiti indicati nell'Allegato A (*Lista dei Creditori Garantiti*) e fra gli altri Snai S.p.A. e Global Games S.p.A. hanno sottoscritto un contratto di modifica al Contratto di Finanziamento Originario denominato "**Amendment Agreement**" (il "**Contratto di Modifica**" e, congiuntamente al Contratto di Finanziamento Originario, il "**Contratto di Finanziamento**"). In forza del Contratto di Finanziamento, i Creditori Garantiti indicati nell'ALLEGATO A (*LISTA DEI CREDITORI GARANTITI*) hanno concesso alle società indicate nell'ALLEGATO B (*Principali CONDIZIONI FINANZIARIE DEI RAPPORTI GARANTITI*), quali società finanziate, il finanziamento meglio descritto nell'ALLEGATO B (*PRINCIPALI CONDIZIONI FINANZIARIE DEI RAPPORTI GARANTITI*), subordinatamente, tra l'altro, alla costituzione del Pegno (come *infra* definito).

TRADEMARK

REEL: 004581 FRAME: 0887

- (B) Il Costituente è titolare dei marchi d'impresa, modelli e disegni, modelli di utilità e brevetti per invenzioni industriali indicati nell'ALLEGATO C (*ELENCO DEI TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE*) del presente contratto.
- (C) In relazione a quanto sopra esposto, il Costituente intende concedere in pegno i marchi d'impresa, modelli e disegni, modelli di utilità e brevetti per invenzioni industriali indicati nell'ALLEGATO C (*ELENCO DEI TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE*) del presente contratto (i "**Titoli di Proprietà Industriale**"), congiuntamente e pro-indiviso a beneficio dei Creditori Garantiti ed a garanzia dei Crediti Garantiti (come *infra* definiti).

TUTTO CIO' PREMESSO, si conviene e si stipula quanto segue:

1. PREMESSE E DEFINIZIONI

- 1.1 Le Premesse sopra riportate, nonché gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
- 1.2 Nel corso del presente contratto:

"**Accordo tra i Creditori**" ha il significato attribuito al termine "*Intercreditor Agreement*" nel Contratto di Finanziamento;

"**Altri Titoli di Proprietà Industriale**" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 3 (*Garanzia su Titoli Di Proprietà Industriale Futuri*);

"**Codice Civile**" indica il codice civile italiano, il cui testo è stato approvato con Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, come successivamente modificato ed integrato;

"**Codice di Procedura Civile**" indica il codice di procedura civile Italiano, il cui testo è stato approvato con Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, come successivamente modificato ed integrato;

"**Codice della Proprietà Industriale**" indica il decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30 e le sue eventuali modifiche e integrazioni;

"**Contratto di Finanziamento**" ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa A;

"**Crediti Garantiti**" indica: (i) tutti i crediti, esistenti o futuri, dei Creditori Garantiti o di alcuno di essi, derivanti a qualunque titolo dai Rapporti Garantiti nei confronti di Ciascun Debitore, includendo, a titolo esemplificativo, ogni credito per il rimborso del capitale, pagamento di interessi, rimborso di spese e costi (inclusi quelli sostenuti in relazione al recupero di somme dovute in base ai Rapporti Garantiti e all'escussione del Pegno), commissioni, compensi, risarcimento danni, pagamento di indennizzi,

restituzione dell'indebitato e/o arricchimento senza causa, nonché (ii) ogni credito che derivi dalla revocatoria e/o dichiarazione di inefficacia di ogni e qualunque pagamento effettuato a qualunque titolo in adempimento dei Rapporti Garantiti;

"**Creditore Garantito**" indica ciascun beneficiario originario della garanzia quivi costituita indicato nell'ALLEGATO A (Lista *DEI CREDITORI GARANTITI*), e qualsiasi suo successore, a titolo universale o particolare, cessionario o avente causa nella sua rispettiva posizione contrattuale ai sensi di alcuno dei Rapporti Garantiti;

"**Debitore**" ha il medesimo significato dell'espressione "*Obligor*" nel Contratto di Finanziamento;

"**Debitore Italiano Rilevante**" indica un Debitore avente sede sociale in Italia e che abbia effettuato pagamenti in adempimento di Crediti Garantiti alla data in cui i Crediti Garantiti sono stati completamente rimborsati ovvero nei due anni precedenti.

"**Disposizioni sulla Trasparenza**" indica la deliberazione del CICR del 4 marzo 2003, recante "*Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari*" e le "*Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari*" emanate da Banca d'Italia, come successivamente modificate;

"**Documenti di Conforto**" indica, collettivamente, i seguenti documenti, ognuno con data non precedente di sette giorni alla rispettiva consegna:

- (a) certificato fallimentare rilasciato dal competente tribunale, da cui risulti che nessun Debitore Italiano Rilevante è sottoposto ad alcuna procedura concorsuale;
- (b) visura protesti, da cui risulti che nessun Debitore Italiano Rilevante abbia subito alcun protesto;
- (c) certificato rilasciato dall'Ufficio delle Esecuzioni Mobiliari ed Immobiliari del Tribunale dove ciascun Debitore Italiano Rilevante ha la sede legale (e se diversa, la sede amministrativa), dal quale risulti che nessuna esecuzione mobiliare o immobiliare è stata instaurata nei confronti dello stesso; e
- (d) una dichiarazione rilasciata dal presidente del consiglio di amministrazione di ciascun Debitore Italiano Rilevante, nella quale lo stesso dichiara che: il Debitore Italiano Rilevante non è insolvente al momento in cui tale dichiarazione è resa e che non diventerà insolvente per effetto del rimborso dei Crediti Garantiti.

"**Evento Determinante**" indica qualunque evento o circostanza definito quale "*Event of Default*" all'Articolo 25 del Contratto di Finanziamento;

"**Evento di Escussione**" indica il verificarsi di un Evento Determinante perdurante e di cui i Creditori Garantiti non rinunciano ad avvalersi, a seguito del quale i Creditori Garantiti hanno inviato una comunicazione di risoluzione ai sensi dell'Articolo 25.20 (*Acceleration*) del Contratto di Finanziamento.

"**Giorno Lavorativo**" ha il medesimo significato attribuito all'espressione Business Day nel Contratto di Finanziamento.

"**Legge Fallimentare Italiana**" indica il Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267, come successivamente modificato ed integrato.

"**Parti**" indica le parti del presente contratto.

"**Pegno**" indica i diritti di garanzia costituiti ai sensi dell'Articolo 2 (*Costituzione di Pegno*) sui Titoli di Proprietà Industriale e di ogni loro futura rinnovazione, nonché ogni diritto di garanzia derivante dall'estensione della garanzia suddetta ai sensi dell'Articolo 3 (*Garanzia Su Titoli di Proprietà Industriale Futuri*);

"**Periodo di Efficacia**" indica il periodo decorrente dalla data di sottoscrizione del presente contratto e che scade nel momento in cui i Crediti Garantiti sono stati interamente, definitivamente ed irrevocabilmente soddisfatti in accordo con i Rapporti Garantiti e nessuna ulteriore erogazione è ammessa in base al Contratto di Finanziamento, restando inteso che i pagamenti effettuati da un Debitore Italiano Rilevante in adempimento di Crediti Garantiti saranno considerati definitivi e irrevocabili al verificarsi della prima delle seguenti circostanze:

- (a) i periodi di revocatoria ovvero il periodo di inefficacia previsti rispettivamente dagli articoli 67 e 65 della Legge Fallimentare Italiana siano decorsi; ovvero
- (b) i Documenti di Conforto siano stati consegnati al Rappresentante Comune, a condizione che nessun Evento Determinante esistesse al momento in cui fu effettuato l'ultimo pagamento in adempimento di Crediti Garantiti.

Resta comunque inteso che qualora un Debitore Italiano Rilevante sia sottoposto ad un procedimento concorsuale durante il Periodo di Efficacia, tale periodo dovrà essere esteso fino a quando nessun azione revocatoria ovvero nessuna dichiarazione di inefficacia possa essere esperita su alcun pagamento in base alla Legge Fallimentare Italiana.

"**Rapporti Garantiti**" indica il Contratto di Finanziamento e le operazioni di credito ivi previste.

"**Rappresentante Comune**" indica UniCredit Bank AG, succursale di Milano, nella sua veste di rappresentante comune dei Creditori Garantiti ai sensi dell'Articolo 10 (*Rappresentante Comune Dei Creditori Garantiti*);

TRADEMARK

REEL: 004581 FRAME: 0890

"**Titoli di Proprietà Industriale**" indica tutti i marchi di impresa, modelli e disegni, modelli di utilità e i brevetti per invenzioni industriali elencati nell'ALLEGATO C (*ELENCO DEI TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE*) del presente contratto.

1.3 Salvo quanto definito nel presente contratto ovvero laddove il contesto richieda altrimenti, i termini cui è stata data una specifica definizione nel Contratto di Finanziamento avranno il medesimo significato qualora utilizzati, con l'iniziale maiuscola, nel corso del presente contratto ovvero in qualunque altra comunicazione fornita ai sensi o in relazione al presente contratto.

1.4 Salvo diversa indicazione, qualunque riferimento nel presente contratto a:

- (c) le rubriche degli articoli, paragrafi o allegati è da intendersi esclusivamente per facilità di consultazione (le stesse non devono, quindi, intendersi come aventi efficacia dispositiva e non dovranno essere prese in considerazione ai fini dell'interpretazione di quanto ivi previsto) e, salvo indicazione contraria, un articolo, paragrafo o allegato sarà da intendersi quale riferimento ad un articolo, paragrafo o allegato del presente contratto;
- (d) una legge o regolamento o disposizione normativa sarà da intendersi quale riferimento a tale legge o regolamento o disposizione normativa così come successivamente modificata o integrata;
- (e) una parte o altra persona sarà da intendersi quale riferimento a tale parte o tale persona ed ai i rispettivi successori o aventi causa;
- (f) un "successore" comprende un avente causa o un successore di una qualsiasi parte nonché qualsiasi soggetto che abbia assunto, ai sensi delle leggi della rispettiva giurisdizione di domicilio o di costituzione, i diritti e/o le obbligazioni di una qualunque parte del presente contratto ovvero di alcun altro dei Rapporti Garantiti, o cui, ai sensi di tali leggi, sia stato trasferito qualunque diritto o obbligazione; e
- (g) un contratto, atto o documento sarà da intendersi quale riferimento a tale contratto, atto o documento con tutte le modifiche ad esso apportate o da apportarsi di volta in volta.

2. **COSTITUZIONE DELLA GARANZIA**

2.1 Con il presente contratto il Costituente irrevocabilmente costituisce, congiuntamente e *pro-indiviso* a favore di ciascuno dei Creditori Garantiti, a garanzia dei Crediti Garantiti, un diritto di pegno sui Titoli di Proprietà Industriale, ai sensi degli articoli 138 e seguenti del Codice della Proprietà Industriale (il "**Pegno**").

2.2 Il Pegno si estenderà, per diretto effetto del contratto stesso e senza che sia necessario espletare alcuna ulteriore formalità, ad ogni eventuale rinnovazione della registrazione o della brevettazione dei Titoli di Proprietà Industriale, per tutta la durata del Periodo di Efficacia.

3. **GARANZIA SU TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE FUTURI**

3.1 Il Costituente si impegna a concedere diritti reali di garanzia congiuntamente a favore di ciascuno dei Creditori Garantiti, secondo termini equivalenti a quelli di cui al presente contratto, su tutti gli ulteriori titoli di proprietà industriale, diversi dai Titoli di Proprietà Industriale, che saranno acquisiti a seguito di registrazione o di brevettazione ovvero diventeranno comunque di titolarità del Costituente in qualsiasi momento successivo alla sottoscrizione del presente contratto (gli "Altri Titoli di Proprietà Industriale"), a garanzia dei Crediti Garantiti.

3.2 Il Costituente e i Creditori Garantiti prestano sin da ora il proprio consenso a stipulare ed eseguire tutti i documenti e gli atti ed a compiere ogni azione necessaria al fine di perfezionare la costituzione del Pegno sugli Altri Titoli di Proprietà Industriale non appena questi entreranno a far parte del patrimonio del Costituente e su richiesta dei Creditori Garantiti.

4. **PERFEZIONAMENTO DELLA GARANZIA**

4.1 Il Costituente si impegna a:

4.1.1 registrare in tempo utile (ma in ogni caso entro 10 Giorni Lavorativi) il presente contratto, assolvendo la relativa imposta;

4.1.2 depositare domanda di trascrizione del Pegno costituito ai sensi del presente contratto in favore dei Creditori Garantiti, presso le seguenti autorità ed in particolare:

(a) entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla sottoscrizione del presente contratto, presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, in base agli articoli 138 e seguenti del Codice della Proprietà Industriale, con riferimento ai Titoli di Proprietà Industriale elencati nell'ALLEGATO C (Elenco *DEI TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE*) – Parte I del presente contratto;

(b) appena tecnicamente possibile e comunque entro e non oltre 4 (quattro) mesi dalla sottoscrizione del presente contratto, presso i competenti Uffici dei paesi coperti dai Titoli di Proprietà Industriale, secondo le specifiche regolamentazioni di ciascun paese, con riferimento ai Titoli di Proprietà Industriale elencati nell'ALLEGATO C (Elenco *DEI*

TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE) – Parte II del presente contratto;

- (c) entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla sottoscrizione del presente contratto, presso l'Ufficio comunitario per l'Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI - Alicante, Spagna), con riferimento [ai marchi e disegni elencati nell'ALLEGATO C (*ELENCO DEI TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE*) – Parte III del presente contratto;
- (d) entro 45 (quarantacinque) Giorni Lavorativi dalla sottoscrizione del presente contratto, presso il competente Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti (*United States Patent and Trademark Office, USPTO - Washington D.C. USA*), con riferimento ai seguenti marchi di impresa e brevetti elencati nell'ALLEGATO C (*ELENCO DEI TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE*) – Parte IV del presente contratto;
- (e) entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla sottoscrizione del presente contratto, con riferimento a tutti i brevetti europei elencati nell'ALLEGATO C (*ELENCO DEI TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE*) – Parte V del presente contratto, ovvero dal momento della loro effettiva designazione e delle correlate fasi di nazionalizzazione, con riferimento a tutti i brevetti europei ricompresi nella definizione di Titoli di Proprietà Industriale che non siano già indicati nell'ALLEGATO C (*ELENCO DEI TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE*) – Parte V, ai sensi della Convenzione sul Brevetto Europeo ("**CBE**"), presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, in base agli articoli 138 e seguenti del Codice della Proprietà Industriale, nonché presso i competenti Uffici dei paesi coperti dai Titoli di Proprietà Industriale, secondo le specifiche regolamentazioni di ciascun paese, ed in ogni caso, se necessario, presso l'Ufficio Europeo dei Brevetti (*European Patent Office, "EPO"*), con riferimento a tutti i brevetti e modelli ricompresi nella definizione di Titoli di Proprietà Industriale;

dando pronta conferma al Rappresentante Comune della registrazione e della trascrizione effettuata a norma dei sotto-paragrafi che precedono ed inviando la documentazione rilasciata in originale dai competenti uffici comprovante la trascrizione medesima.

- 4.2 Il Costituente presta sin da ora ogni necessario consenso al compimento delle suddette formalità da parte di qualunque interessato, esonerando in ogni caso espressamente da ogni responsabilità i competenti pubblici funzionari in relazione al compimento delle medesime.

- 4.3 Le Parti, con la sottoscrizione del presente Contratto, si impegnano a sottoscrivere e rilasciare tutti quei documenti che saranno necessari per ottenere la trascrizione del Pegno presso i competenti Uffici dei paesi coperti dai Titoli di Proprietà Industriale elencati nell'ALLEGATO C (*ELENCO DEI TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE*) del presente contratto, secondo le specifiche regolamentazioni di ciascun paese.
- 4.4 Le tasse e le spese relative agli adempimenti, registrazioni e trascrizioni di cui sopra saranno a carico del Costituente.

5. ESTINZIONE DEL PEGNO

Al termine del Periodo di Efficacia, il Pegno perderà efficacia, tutti i diritti connessi con i Titoli di Proprietà Industriale oggetto dello stesso Pegno si ricongiungeranno in capo al Costituente, e su richiesta ed a spese di quest'ultimo, il Rappresentante Comune sottoscriverà, in nome e per conto dei Creditori Garantiti, un atto di assenso alla cancellazione del Pegno, ivi acconsentendo alla trascrizione della cancellazione del Pegno presso gli uffici dove è stato trascritto ai sensi dell'Articolo 4 e coopererà con il Costituente per la piena ed incondizionata cancellazione del Pegno.

6. GARANZIE E IMPEGNI DEL COSTITUENTE

6.1 Il Costituente dichiara e garantisce ai Creditori Garantiti quanto segue:

- 6.1.1 il Costituente è l'unico legittimo ed esclusivo titolare dei, e soggetto legittimato a costituire il Pegno sui, Titoli di Proprietà Industriale e del diritto al loro uso esclusivo; ciascuno di tali beni è libero da qualsiasi vincolo, garanzia reale, diritto di opzione, di prelazione o da qualsiasi altro privilegio o diritto di terzi, di natura reale o personale, di alcun genere, ad eccezione delle garanzie reali create dal presente contratto e da quelle derivanti direttamente ed esclusivamente dalla legge; nessuno di tali beni è sottoposto a pignoramenti o sequestri o altro provvedimento restrittivo ed è liberamente trasferibile;
- 6.1.2 l'elenco dei Titoli di Proprietà Industriale contenuto all'ALLEGATO C (*Elenco DEI TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE*) del presente contratto ricomprende tutti i marchi di impresa, modelli e disegni, modelli di utilità ed i brevetti per invenzioni industriali di cui il Costituente è titolare alla data di sottoscrizione del presente contratto;
- 6.1.3 i Titoli di Proprietà Industriale sono stati regolarmente registrati e/o depositati presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ai sensi del Codice della Proprietà Industriale, nonché presso i competenti Uffici dei paesi coperti dai Titoli di Proprietà Industriale, secondo le specifiche regolamentazioni di ciascun paese, e tutti i marchi di impresa sono stati rinnovati e tutte le spese, costi e tasse connesse ai Titoli di Proprietà Industriale sono state pagate dal Costituente,

per cui non si è verificata, in relazione ad essi, alcuna ipotesi di decadenza di cui all'articolo 75 del Codice della Proprietà Industriale e non si è altresì verificata alcuna ipotesi di decadenza di cui agli articoli 26 e 27 del Codice della Proprietà Industriale, o analoghe ipotesi secondo le specifiche regolamentazioni di ciascun paese;

- 6.1.4 i Titoli di Proprietà Industriale ed il loro attuale utilizzo non violano e non violeranno, al momento della presentazione dell'istanza di trascrizione del Pegno, alcun marchio (registrato o di fatto), alcun segno distintivo inclusi insegne, ditte, denominazioni e ragioni sociali, emblemi e domain name, nonché alcun brevetto o altro titolo e/o diritto di proprietà industriale di terzi, nonché diritti d'autore altrui;
- 6.1.5 il Costituente non ha alienato né compiuto atti di disposizione sul suo diritto di far uso esclusivo dei Titoli di Proprietà Industriale, né ha assunto alcun impegno di trasferire o cedere in licenza, anche non esclusiva, a terzi il suo diritto sui Titoli di Proprietà Industriale;
- 6.1.6 in seguito all'espletamento delle formalità di cui all'Articolo 4 (*Perfezionamento della Garanzia*), il Pegno costituirà, una valida garanzia pignorizia non soggetta a diritti di terzi aventi priorità sulla stessa; e
- 6.1.7 non sono in corso, né si temono, per quanto a conoscenza del Costituente, azioni legali, procedimenti amministrativi, giudiziari od arbitrari o simili, ivi inclusi procedimenti aventi carattere d'urgenza, aventi ad oggetto i Titoli di Proprietà Industriale, davanti ad autorità giudiziarie, collegi arbitrari od altre autorità italiane o straniere.

Tali dichiarazioni dovranno intendersi riferite anche ai Titoli di Proprietà Industriale non ancora venuti ad esistenza o non ancora acquisiti dal Costituente che saranno assoggettati al Pegno in forza del presente contratto; le medesime dichiarazioni saranno vincolanti anche con riferimento a tali Titoli di Proprietà Industriale.

- 6.2 Il Costituente dovrà, fatto salvo quanto consentito ai sensi del Contratto di Finanziamento ovvero espressamente autorizzato per iscritto dal Rappresentante Comune, astenersi da:
 - 6.2.1 trasferire o altrimenti disporre dei Titoli di Proprietà Industriale o di qualsiasi altro diritto o interesse relativo agli stessi;
 - 6.2.2 creare o prestare consenso alla creazione di alcun diritto di garanzia, privilegio o diritto di terzi, o qualunque limitazione alla facoltà di trasferire in tutto o in parte i Titoli di Proprietà Industriale, salvo i privilegi, diritti o le limitazioni che nascono automaticamente per forza di legge;

6.2.3 intraprendere qualunque azione che possa ragionevolmente pregiudicare il Pegno.

6.3 Il Costituente dovrà inoltre:

- 6.3.1 far sì che non si verifichi alcuna delle cause di decadenza o di nullità dei Titoli di Proprietà Industriale di cui agli articoli 26, 27 e 75 del Codice della Proprietà Industriale, anche in base alle specifiche regolamentazioni di ciascun paese presso cui i Titoli di Proprietà Industriale sono registrati;
- 6.3.2 richiedere tempestivamente la rinnovazione della registrazione dei Titoli di Proprietà Industriale ai sensi dell'Articolo 16 del Codice della Proprietà Industriale e, nel caso dei disegni e modelli, richiedere la proroga quinquennale ai sensi dell'articolo 37 del Codice della Proprietà Industriale, nonché, nel caso di brevetti per invenzioni, provvedere al pagamento delle tasse per il loro mantenimento, a seconda del caso, e compiere ogni atto e formalità necessari al conseguimento di tali rinnovazioni, proroghe, mantenimenti, a seconda delle discipline nazionali dei rispettivi paesi;
- 6.3.3 tenere adeguata documentazione inerente i Titoli di Proprietà Industriale e permettere in ogni momento, previo ragionevole preavviso scritto, ai Creditori Garantiti, e per essi al Rappresentante Comune di richiedere ed esaminare copie ed estratti di tale documentazione; e
- 6.3.4 porre in essere tutte le formalità necessarie o opportune presso gli uffici competenti (ivi incluse, a titolo esemplificativo, l'effettuazione di qualsiasi trascrizione, la sottoscrizione di atti ricognitivi e/o procedere alle rilevanti annotazioni) al fine di perfezionare in capo al Costituente la titolarità dei Titoli di Proprietà Industriale, secondo le specifiche regolamentazioni di ciascuno dei Titoli di Proprietà Industriale, in modo da risultare alla data della trascrizione del Pegno l'unico soggetto legittimato a costituire il Pegno.

7. ULTERIORI GARANZIE

7.1 Il Costituente dovrà:

- 7.1.1 prontamente stipulare ed eseguire tutti gli ulteriori documenti ed atti ed intraprendere tutte le ulteriori azioni che il Rappresentante Comune dovesse richiedere al fine di: (1) esercitare ogni diritto dei Creditori Garantiti in base al presente contratto, (2) perfezionare e mantenere la garanzia sui Titoli di Proprietà Industriale, ed assicurare l'escutibilità di tale garanzia nei confronti di terzi, e (3) cooperare con i Creditori Garantiti al fine di proteggere i loro diritti da pretese di terzi;

7.1.2 dare pronta comunicazione al Rappresentante Comune (inviando copia) di ogni notifica o comunicazione ricevuta in relazione ai Titoli di Proprietà Industriale, inclusa, a titolo esemplificativo, qualsiasi notifica o comunicazione in relazione ad eventuali sequestri o pignoramenti o comunque pretese di terzi in relazione ai Titoli di Proprietà Industriale.

8. **ESCUSSIONE DEL PEGNO**

L'escussione del presente Pegno sarà effettuata in qualunque momento successivamente al verificarsi di un Evento di Escussione. Ai fini dell'escussione del Pegno il Rappresentante Comune avrà facoltà, adempiuti gli obblighi di notifica di legge, di far vendere, anche a mezzo di persona autorizzata, tali diritti e beni nei modi e nelle forme previste dal Codice Civile e dal Codice di Procedura Civile. E' fatta comunque salva ogni diversa forma di escussione del Pegno e di alienazione dei Titoli di Proprietà Industriale prevista dalla legge, inclusa, senza limitazione, la possibilità di domandare l'assegnazione in pagamento di tali beni o alcuni di essi a favore dei creditori procedenti ai sensi dell'Articolo 2798 del Codice Civile.

8.1 Ai fini del presente Articolo il Costituente accetta che il Rappresentante Comune possa rappresentare ciascuno dei Creditori Garantiti ai fini di ogni formalità relativa all'escussione del Pegno ed al trasferimento dei Titoli di Proprietà Industriale.

8.2 Senza pregiudizio di quanto previsto dai Rapporti Garantiti o dal presente contratto, il Pegno potrà essere escusso in relazione a tutti o parte dei crediti sottoposti a garanzia pignorizia al fine di ripagare tutti o alcuni dei Crediti Garantiti alle relative scadenze, a discrezione dei Creditori Garantiti.

9. **EFFICACIA DELLA GARANZIA**

9.1 **Garanzia Cumulativa**

Il Pegno è assoluto ed incondizionato, la sua validità ed esistenza sono autonome, ed è aggiuntivo rispetto ad ogni altra garanzia personale o reale ovvero ad ogni altro diritto, facoltà o rimedio previsto dalla legge di cui i Creditori Garantiti possano, al momento attuale o successivamente, beneficiare o venire a beneficiare in relazione a tutti o ad alcuni dei Crediti Garantiti.

9.2 **Rinunce**

Il ritardato o il mancato esercizio da parte dei Creditori Garantiti di un qualsiasi diritto ai sensi del presente contratto e/o dei Rapporti Garantiti non avrà valore di rinuncia ad essi, né il suo singolo o parziale esercizio ne precluderà uno ulteriore o diverso esercizio del medesimo diritto o di qualunque altro diritto.

9.3 **Illegalità, Invalidità, Inefficacia**

La contrarietà a norme di legge, e l'invalidità o l'inefficacia di alcuna delle disposizioni contenute nel presente contratto non avrà alcun effetto sulla validità ed efficacia del presente contratto o di qualunque altra disposizione dello stesso.

9.4 **Esonero da Responsabilità**

Nessuno dei Creditori Garantiti sarà responsabile per eventuali danni subiti dal Costituente in conseguenza delle modalità di esercizio, tentato esercizio o mancato esercizio di alcuno dei diritti, azioni, poteri, rimedi o facoltà ad essi spettanti ai sensi del presente contratto e del Pegno se non nel caso di dolo o colpa grave, e limitatamente al soggetto cui possa essere direttamente imputato il dolo o la colpa grave.

9.5 **Garanzia Continua**

In esplicita deroga all'Articolo 1200 del Codice Civile, il Pegno rimarrà valido nella sua integrità nonostante ogni rimborso o adempimento totale o parziale dei Crediti Garantiti, fino allo scadere del Periodo di Efficacia.

10. **RAPPRESENTANTE COMUNE DEI CREDITORI GARANTITI**

- 10.1 Il Costituente prende atto che UniCredit Bank AG, Succursale di Milano è dai Creditori Garantiti nominato ed agirà quale Rappresentante Comune dei Creditori Garantiti, ed avrà pertanto potere di rappresentanza attiva e passiva, sostanziale e processuale, in relazione al Pegno, all'effetto che ogni diritto e facoltà spettante ai Creditori Garantiti o a ciascuno di essi ai sensi del presente contratto ed in relazione al Pegno, potrà essere esercitato da UniCredit Bank AG, Succursale di Milano quale Rappresentante Comune, ivi inclusa la facoltà intraprendere ogni azione giudiziaria, anche di natura cautelare, in relazione alla tutela del Pegno ed alla sua escussione, come sopra previsto, per conto dei Creditori Garantiti.
- 10.2 In conseguenza di quanto sopra il Costituente potrà validamente inviare ogni comunicazione al solo Rappresentante Comune (anche se destinata agli altri Creditori Garantiti o ad uno solo di essi, a seconda del caso) e considerare ogni comunicazione proveniente dal Rappresentante Comune in relazione al Pegno ed ai Titoli di Proprietà Industriale oggetto del Pegno stesso come proveniente anche dagli altri Creditori Garantiti (o da alcuno di essi se così precisato), a meno che diversamente sia specificato nella stessa comunicazione.
- 10.3 Il Costituente prende atto di quanto sopra e della facoltà dei Creditori Garantiti di sostituire UniCredit Bank AG, Succursale di Milano con altro soggetto che, ai fini del presente contratto, avrà le stesse prerogative e gli stessi poteri di UniCredit Bank AG, Succursale di Milano, in qualità di mandatario con rappresentanza dei Creditori Garantiti. Si precisa ad ogni buon conto che la sostituzione di UniCredit Bank AG,

Succursale di Milano quale "Security Agent" ai sensi dell' Accordo tra i Creditori comporterà l'automatica sua sostituzione quale Rappresentante Comune ai fini del presente contratto, a favore del soggetto che assumerà il ruolo di "Security Agent" in sostituzione di UniCredit Bank AG, Succursale di Milano, con il solo onere di comunicazione di tale sostituzione al Costituente.

11. TASSE, IMPOSTE, SPESE E INDENNIZZO

11.1 Spese

Tutti i costi e le spese (ivi compresi le spese legali, i bolli, la tassa di registro e qualsiasi imposta sul valore aggiunto), ragionevolmente sostenuti dai medesimi in relazione alla negoziazione, preparazione e sottoscrizione del presente contratto, al completamento delle transazioni ed al perfezionamento della garanzia contemplata nel presente contratto sono a carico del Costituente così come previsto dall'Articolo 19 (*Costs and Expenses*) del Contratto di Finanziamento e di conseguenza il Costituente rimborserà tempestivamente ed integralmente, su richiesta del Rappresentante Comune, i Creditori Garantiti degli importi di tutti i costi e le spese (ivi compresi le spese legali, i bolli, la tassa di registro e qualsiasi imposta sul valore aggiunto) ragionevolmente sostenuti dai medesimi in relazione alla negoziazione, preparazione e sottoscrizione del presente contratto, al completamento delle transazioni ed al perfezionamento della garanzia contemplata nel presente contratto.

11.2 Costi di Escussione

Il Costituente rimborserà integralmente, entro 3 (tre) Giorni Lavorativi dalla richiesta del Rappresentante Comune, i Creditori Garantiti di tutti i costi e le spese (ivi compresi le spese legali, i bolli e qualsiasi imposta sul valore aggiunto) sostenuti dai medesimi in relazione all'esercizio, mantenimento e/o escussione di qualunque loro diritto, facoltà o rimedio o del Pegno, ovvero in relazione a qualunque procedimento promosso da o nei confronti dei Creditori Garantiti in conseguenza della accettazione, detenzione, o a seguito dell'esercizio di qualsiasi diritto, facoltà o rimedio da parte dei Creditori Garantiti medesimi.

11.3 Imposte

Il credito previsto dal Contratto di Finanziamento ha una durata eccedente i diciotto mesi e, pertanto, l'operazione di credito contemplata nel medesimo beneficia dell'imposta sostitutiva prevista dagli Articoli 15 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e le relative garanzie, ivi incluso il Pegno di cui al presente contratto, sono esenti dall'imposta di bollo e di registro.

11.4 Indennizzo

Il Costituente, nonostante il rilascio o la liberazione parziale o integrale di qualunque garanzia, manterrà indenni i Creditori Garantiti ed il Rappresentante Comune da qualunque azione legale, procedimento, richiesta di risarcimento, perdita, responsabilità e costi eventualmente sostenuti da alcuno dei medesimi in conseguenza di alcuna violazione da parte del Costituente delle disposizioni del presente contratto, dell'esercizio o dell'intenzione di esercitare alcuno dei diritti, facoltà o rimedi conferiti ai Creditori Garantiti dal presente contratto, o altrimenti relativi ai Titoli di Proprietà Industriale.

12. IMPUTAZIONE DEI PROVENTI

12.1 Tutti i proventi ricevuti dai Creditori Garantiti in relazione all'escussione del Pegno, fatto salvo quanto altrimenti previsto dai Rapporti Garantiti, dovranno essere imputati come segue:

12.1.1 in primo luogo, con pari priorità, al pagamento dei costi e delle spese (ivi compresi gli onorari dei consulenti legali, le spese legali, le tasse, le imposte ed altri costi) sostenuti dai Creditori Garantiti relativamente (i) all'amministrazione del Pegno; (ii) alla custodia, conservazione, uso, gestione, vendita, incasso, o altra realizzazione sui Titoli di Proprietà Industriale o alcuni di essi; (iii) all'esercizio o all'escussione di qualsiasi diritto dei Creditori Garantiti ai sensi del presente contratto; e (iv) all'inadempimento o inosservanza da parte del Costituente di qualsiasi disposizione del presente contratto; e

12.1.2 in secondo luogo, al pagamento dei Crediti Garantiti ai sensi dell'Accordo tra i Creditori.

13. CESSIONI, TRASFERIMENTI, MODIFICHE E SURROGAZIONE

13.1 Il Pegno permarrà nella sua validità ed integrità e sarà trasferito, in tutto o in parte, senza necessità di alcuna ulteriore manifestazione del consenso del Costituente, quale conseguenza legale della eventuale cessione, totale o parziale, da parte di alcuno dei Creditori Garantiti dei Rapporti Garantiti o dei Crediti Garantiti.

13.2 Ai fini del Pegno, la cessione dei Rapporti Garantiti o dei Crediti Garantiti avrà natura ed effetto di cessione di contratto e di cessione di credito, secondo il caso, con esclusione di alcuna efficacia novativa sul contratto stesso o sul credito garantito esistenti al momento del perfezionamento di tale cessione.

13.3 Senza pregiudizio della natura accessoria ed automatica dei trasferimenti secondo quanto previsto al presente Articolo 13, il Costituente presta sin d'ora il proprio consenso a che il trasferimento del Pegno conseguente alla cessione a favore del soggetto che verrà indicato come cessionario, in tutto o in parte, dei Rapporti

Garantiti o dei Crediti Garantiti in alcun atto di cessione stipulato tra tale soggetto e i Creditori Garantiti, sia trascritto in maniera conforme a quanto stabilito dall'Articolo 4 del presente contratto.

- 13.4 Il Costituente autorizza altresì il Rappresentante Comune a domandare in ogni momento le trascrizioni corrispondenti a quelle di cui all'Articolo 4 del presente contratto, di ogni cessione dei Rapporti Garantiti o dei Crediti Garantiti, esonerando in ogni caso espressamente da ogni responsabilità i competenti pubblici funzionari in relazione al compimento di tale formalità.
- 13.5 Al fine di procedere alla trascrizione prevista al Paragrafo che precede, il Costituente si impegna ad intervenire, su richiesta del Rappresentante Comune, alla sottoscrizione di titolo idoneo ad ottenere la trascrizione dell'avvenuta cessione.
- 13.6 Il Pegno permarrà nella sua integrità e rimarrà vincolante per il Costituente, i suoi successori, cessionari o aventi causa anche a seguito di modifiche di tutti o parte dei Rapporti Garantiti ovvero di tutti o parte dei Crediti Garantiti (ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo, l'estensione delle linee di credito ovvero il posticipo dei termini di rimborso delle somme dovute e/o qualsiasi modifica che sia considerata una novazione dei Rapporti Garantiti) anche ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1232 del Codice Civile. Il Costituente riconosce inoltre che la definizione di Crediti Garantiti di cui al presente contratto comprenderà altresì tutte le obbligazioni pecuniarie e responsabilità di qualsiasi società che diventi debitore Aggiuntivo dopo la data di sottoscrizione del presente contratto ai sensi degli Articoli 27.2 e 27.4 del Contratto di Finanziamento e riconosce ed accetta espressamente che il Pegno si estenderà ai Crediti Garantiti di cui ciascun debitore Aggiuntivo sarà di volta in volta debitore.
- 13.7 Il Costituente si impegna a confermare per iscritto, se richiesto dai Creditori Garantiti, anche a mezzo del Rappresentante Comune e nelle forme che questi ragionevolmente richiederanno, contestualmente ovvero precedentemente ad ogni modifica di tutti o parte dei Rapporti Garantiti o della modifica di tutti o parte dei Crediti Garantiti (ivi incluso a seguito di adesione al Contratto di Finanziamento di un debitore Aggiuntivo), il proprio accordo di cui al Paragrafo che precede in rapporto a qualsiasi modifica dei Crediti Garantiti o dei Rapporti Garantiti. A tal fine, il Costituente dovrà, prontamente non appena richiesto dal Rappresentante Comune:
- 13.7.1 sottoscrivere un atto confermativo ed estensivo, in forma giudicata soddisfacente dal Rappresentante Comune, al fine di assicurare la validità e l'efficacia del Pegno con riferimento alle modifiche così intervenute ai Crediti Garantiti;
- 13.7.2 procedere alla trascrizione di tale atto in maniera conforme a quanto stabilito dall'Articolo 4 del presente contratto.

I costi, anche di natura fiscale, derivanti dagli impegni di cui al presente Articolo e connessi a cessioni e trasferimenti, saranno ripartiti secondo quanto previsto caso per caso dal Contratto di Finanziamento.

13.8 **Divulgazione**

I Creditori Garantiti avranno il diritto di divulgare quelle informazioni che riterranno opportune, inerenti il Costituente o qualunque altro soggetto ovvero relative al presente contratto, a qualunque successore effettivo o potenziale, diretto o indiretto, o ad alto soggetto cui tali informazioni devono essere divulgate ai sensi delle leggi vigenti.

14. **ELEZIONE DI DOMICILIO E COMUNICAZIONI**

14.1 Ai fini del presente contratto e del Pegno, il Costituente e il Rappresentante Comune eleggono domicilio agli indirizzi sotto indicati:

Costituente:

Snai S.p.A.
Via Boccherini, 39 – 55016 – Porcari (LU)

Att.: Dott. Luciano Garza
Fax: +39 0583 299336
e-mail: luciano.garza@snai.it

Rappresentante Comune:

UniCredit Bank AG, Succursale di Milano
Via Broletto, 16 – 20121 Milano

Att.: Loan Agency
Fax: +39 02 88622619
e-mail: Loanagencymilan@unicredit.eu

14.2 Ogni avviso, comunicazione o documento da inviarsi ad ognuna delle Parti sarà efficace unicamente se: (i) indirizzati alla parte stessa presso l'indirizzo, il dipartimento ed all'attenzione della persona indicati al precedente paragrafo e, (ii) se inviati per fax, siano ricevuti in forma leggibile.

15. **RINUNCE E MODIFICHE**

15.1 Qualsiasi rinuncia da parte di un Creditore Garantito ai propri diritti derivanti dal presente contratto non sarà efficace se non comunicata per iscritto.

15.2 Qualsiasi modifica alle disposizioni del presente contratto, ovvero al Pegno, ovvero qualsiasi rinuncia ad avvalersi dei diritti in esso previsti, non produrrà alcun effetto a meno che tale modifica o rinuncia risulti da un atto sottoscritto dal Costituente e dal Rappresentante Comune.

16. **DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA - DOCUMENTO DI SINTESI**

Ai fini di quanto previsto nelle Disposizioni sulla Trasparenza, le Parti si danno reciprocamente atto e confermano:

- (h) di aver conferito un mandato ed essere state assistite dai rispettivi consulenti legali in relazione alla negoziazione, predisposizione e sottoscrizione del presente Contratto; e
- (i) che il presente Contratto, e tutti i relativi termini e condizioni, ivi incluso le Premesse e gli Allegati, hanno costituito oggetto di trattativa individuale tra le Parti del presente Contratto.

17. **LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

17.1 Il presente contratto ed il Pegno sono regolati dal diritto italiano.

17.2 Fatti salvi i casi di competenza inderogabile stabiliti dalla legge, il Foro di Milano avrà competenza esclusiva a conoscere di qualunque controversia insorta fra le Parti in merito al presente contratto ed al Pegno.

17.3 In deroga a quanto previsto all'Articolo 17.2, resta comunque impregiudicato il diritto dei Creditori Garantiti di adire ogni altro giudice competente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

18. **SCRITTURE CONTABILI E CERTIFICATI**

18.1 In qualunque contenzioso giudiziale o arbitrale derivante o in connessione con il presente contratto, le registrazioni sui conti tenuti dal Rappresentante Comune costituiscono prova relativa sulle questioni cui si riferiscono.

19. **ATTO A RACCOLTA**

Le Parti richiedono che il presente atto venga inserito in raccolta negli atti del Notaio che ne autenticerà le firme.

Firmato: Luciano Garza

SNAI S.P.A.

Firmato: Stefano Petrelli

UNICREDIT BANK AG, SUCCURSALE DI MILANO

Firmato: Diego Napolitano

UNICREDIT BANK AG, SUCCURSALE DI MILANO

Firmato: Giuliana Grumetto, Notaio.

(Impronta del sigillo)

AUTENTICA DI FIRMA

Certifico io sottoscritta Avv.to Giuliana GRUMETTO, notaio in Milano iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Milano, che i signori Luciano GARZA, nato a Vigevano (PV), il giorno 13 dicembre 1950, domiciliato per la carica presso la sede della società, nella sua qualità di Direttore Generale e procuratore speciale della società "SNAI S.P.A.", con sede in Porcari (LU), Via Luigi Boccherini n. 39, capitale sociale Euro 60.748.992,20 (sessantamilionisettecentoquarantottomilanovecentonovantadue virgola venti), interamente versato, rappresentato da n. 116.824.985 (centosedicimilionioctocentoventiquattromilanovecentottantacinque) azioni ordinarie del valore di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Lucca n. 00754850154 ed iscritta al R.E.A. della C.C.I.A.A. di Lucca al numero LU-166476, in forza dei poteri lui conferiti con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione in data 7 marzo 2011, che per estratto in data odierna n. 7572 di mio repertorio, trovasi allegato all'atto in data odierna nn. 7577/3390 di mio repertorio, in corso di registrazione perché in termini;

Stefano PETRELLI, nato a Lecco (LC), il giorno 25 maggio 1975,

Diego NAPOLITANO, nato a Lecce (LE), il giorno 10 febbraio 1974,

entrambi domiciliati per la carica presso la sede della società, nella loro qualità di procuratori speciali della società "UNICREDIT BANK AG", Succursale di Milano, società per azioni regolarmente costituita in base al diritto tedesco, con sede in 80333 Monaco di Baviera (Repubblica Federale Tedesca), Kardinal-

Faulhaber-Strasse n. 1, capitale sociale di Euro 2.407.151.016,00 (duemiliardi quattrocento settemilioni centocinquanta unomilasedici virgola zero zero), interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese presso la Pretura di Monaco di Baviera al n. HRB 42148, con sede secondaria in Milano (MI), in via Tommaso Grossi n. 10, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 09144100154 ed iscritta al R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano al numero MI-1271205, in forza dei poteri loro conferiti con procura in data 16 giugno 2010 nn. 13650/7680 di repertorio dottor Angelo BUSANI, Notaio in Milano, che trovasi allegata all'atto in data odierna nn. 7577/3390 di mio repertorio, in corso di registrazione perché in termini, la quale società "UNICREDIT BANK AG", Succursale di Milano interviene al presente atto per sé e nella sua qualità di procuratore speciale della società "UniCredit S.p.A.", società costituita in Italia, con sede in Roma (RM), Via Alessandro Specchi 16, avente capitale sociale interamente versato pari a Euro 9.648.790.961,50, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Roma 00348170101, REA n. RM-1179152, iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 e aderente al Fondo Interbancario per la Tutela dei Depositi, in forza dei poteri lei conferiti con procura in data odierna nn. 7571/3385 di mio repertorio, in corso di registrazione perché in termini;

della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, hanno apposto la propria firma, alla mia presenza, in calce ed a margine dei fogli intermedi del su esteso documento e degli allegati, alle ore 12.40, omessane la lettura per espressa dispensa avuta dai comparenti.

Milano, Piazzetta Maurizio Bossi n. 3, nei locali dello Studio Legale Associato

Clifford Chance, il giorno ventinove del mese di marzo dell'anno duemilaundici.

Firmato: Giuliana Grumetto, Notaio.

Impronta del sigillo

ALLEGATO A ALLA RACCOLTA N. 3392
(LISTA DEI CREDITORI GARANTITI)

UniCredit S.p.A., società costituita in Italia, con sede in Roma (RM), Via Alessandro Specchi 16, avente capitale sociale interamente versato pari a Euro 9.648.790.961,50, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Roma 00348170101, REA n. RM-1179152, iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 e aderente al Fondo Interbancario per la Tutela dei Depositi

Firmato: Luciano Garza

Firmato: Stefano Petrelli

Firmato: Diego Napolitano

Firmato: Giuliana Grumetto, Notaio.

(Impronta del sigillo)

ALLEGATO B ALLA RACCOLTA N. 3392
(PRINCIPALI CONDIZIONI FINANZIARIE DEI RAPPORTI GARANTITI)

Parte I

(A) **Ammontare complessivo concesso ai sensi del Contratto di Finanziamento: Euro 490.000.000,00**

(B) **Linee di credito concesse ai sensi del Contratto di Finanziamento:**

3. **Apertura di credito: Facility A**

Ammontare capitale massimo: Euro 115.000.000,00

Interessi: tasso di interesse annuo pari all'EURIBOR più un margine variabile tra 2,50% e 4,50%;

Interessi di mora: Il tasso di interesse di mora applicabile è pari al tasso di interesse di volta in volta applicabile, secondo il caso, più un ulteriore margine del 2%;

Rimborso: 12 rate semestrali di valore variabile, l'ultima delle quali avente scadenza alla data che cade 6 anni dalla *Closing Date*.

4. **Apertura di credito: Facility B**

Ammontare capitale massimo: Euro 135.000.000,00

Interessi: tasso di interesse annuo pari all'EURIBOR più un margine variabile tra 4,50% e 5%;

Interessi di mora: Il tasso di interesse di mora applicabile è pari al tasso di interesse di volta in volta applicabile, secondo il caso, più un ulteriore margine del 2%;

Rimborso: ciascun ammontare erogato dovrà essere rimborsato comunque non oltre la *Termination Date*, la quale cade 7 anni dalla *Closing Date*.

5. **Apertura di credito: Capex Facility**

Ammontare capitale massimo: Euro 80.000.000,00

Interessi: tasso di interesse annuo pari all'EURIBOR più un margine variabile tra 2,75% e 4,75%;

Interessi di mora: Il tasso di interesse di mora applicabile è pari al tasso di interesse di volta in volta applicabile, secondo il caso, più un ulteriore margine del 2%;

Rimborso: 9 rate semestrali di valore uguale, l'ultima delle quali avente scadenza alla *Termination Date* che cade 7 anni dalla *Closing Date*.

6. **Apertura di credito: *Revolving Facility***

Ammontare capitale massimo: Euro 30.000.000,00

Interessi: tasso di interesse annuo pari all'EURIBOR più un margine variabile tra 2,50% e 4,50%;

Interessi di mora: Il tasso di interesse di mora applicabile è pari al tasso di interesse di volta in volta applicabile, secondo il caso, più un ulteriore margine del 2%;

Rimborso: ciascun ammontare erogato dovrà essere rimborsato comunque non oltre la *Termination Date*, la quale cade 6 anni dalla *Closing Date*.

7. **Apertura di credito: *Acquisition Facility***

Ammontare capitale massimo: Euro 60.000.000,00

Interessi: tasso di interesse annuo denominato pari all'EURIBOR più un margine variabile tra 2,75% e 4,75%;

Interessi di mora: Il tasso di interesse di mora applicabile è pari al tasso di interesse di volta in volta applicabile, secondo il caso, più un ulteriore margine del 2%;

Rimborso: 11 rate semestrali di valore uguale, l'ultima delle quali avente scadenza 7 anni dalla *Closing Date*.

8. **Apertura di credito: *Disposal Facility***

Ammontare capitale massimo: Euro 70.000.000,00

Interessi: tasso di interesse annuo denominato pari all'EURIBOR più un margine variabile tra 2,50% e 4,50%;

Interessi di mora: Il tasso di interesse di mora applicabile è pari al tasso di interesse di volta in volta applicabile, secondo il caso, più un ulteriore margine del 2%;

Rimborso: ciascun ammontare erogato dovrà essere rimborsato comunque non oltre la *Extended Termination Date*, la quale cade 7 anni e 6 mesi dalla *Closing Date*.

(C) **Società finanziate**

Snai S.p.A.

Sede legale in Via Boccherini, n. 39, Porcari (Lucca), Italia

Firmato: Luciano Garza

TRADEMARK

REEL: 004581 FRAME: 0910

Firmato: Stefano Petrelli

Firmato: Diego Napolitano

Firmato: Giuliana Grumetto, Notaio.

(Impronta del sigillo)

ALLEGATO C ALLA RACCOLTA N. 3392
(ELENCO DEI TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE)

Firmato: Luciano Garza

Firmato: Stefano Petrelli

Firmato: Diego Napolitano

Firmato: Giuliana Grumetto, Notaio.

(Impronta del sigillo)

ALLEGATO C - PARTE I

Marchio	Classif Mercatologica	1° Depositario/Data	Registrazione/Data	Scadenza Registrazione	Ulteriore Rinnovo: nr. deposito e data	Registrazione/ Data	Ulteriore Rinnovo: scadenza	Territorio deposito
Info SNAI magazine	16/35/41	LU2005C000145 - 29/09/2005	0001159352 - 02/12/2008	29/09/2015	M12010C009197 del 10/9/2010		20/04/2021	Italia
Bigo SNAI	35/41/42	M12001C004394 - 20/04/2001	0009972623 - 15/09/2005	20/04/2011				Italia
(Simbolo Grafico)	16/18/25/35/41/42	M199C005675 - 02/06/1999	00884527 - 21/3/2003	02/06/2009	M12009C005327 del 22/5/2009	1253532 - 10/03/2010	02/06/2019	Italia
SNAI	16/18/25/35/41/42	M199C005676 - 02/06/1999	00884528 - 21/3/2003	02/06/2009	M12009C005326 del 22/5/2009	1253531 - 10/03/2010	02/06/2019	Italia
PUNTO SNAI	16/18/25/35/41/42	M199C005677 - 02/06/1999	00884529 - 21/3/2003	02/06/2009	M12009C005325 del 22/5/2009	1253530 - 10/03/2010	02/06/2019	Italia
PUNTO SNAI	16/18/25/35/41/42	LU2002C00059 - 11/06/2002	1021212 - 15/9/2006	11/06/2012				Italia
PUNTO SNAI	16/18/25/35/41/42	LU2002C00058 - 11/06/2002	1021211 - 15/9/2006	11/06/2012				Italia
PUNTA SUI L'EMOZIONI	16/18/25/35/41/42	LU2002C00060 - 11/06/2002	1021213 - 15/9/2006	11/06/2012				Italia
PUNTO SNAI	9/35/42	LU2006C00031 - 21/02/2006	0001189806 - 28/04/2009	21/02/2016				Italia
PUNTO SNAI	9/35/42	LU2006C00032 - 21/02/2006	0001189807 - 28/04/2009	21/02/2016				Italia
SNAI card GiochiSport	16/18/25/27/28/35/38/41	LU2005C00205 - 23/12/2005	0001159399 - 02/12/2008	23/12/2015				Italia
TI CONNETTI E SCOMMETTI.	16/18/25/27/28/35/38/41	LU2005C00206 - 23/12/2005	0001159400 - 02/12/2008	23/12/2015				Italia
SNAI card	6/7/9/11/16/18/25/27/28/35/37/35/37	LU2005C00060 - 05/05/2005	0001159268 - 02/12/2008	05/05/2015				Italia
SNAI card	16/18/25/27/28/35/38/41	LU2005C00061 - 05/05/2005	0001159269 - 02/12/2008	05/05/2015				Italia
ti connetti e scommetti	16/18/25/27/28/35/38/41	LU2005C00062 - 05/05/2005	0001159270 - 02/12/2008	05/05/2015				Italia

TELEPOSTER	9/16	FI97/C703 04/07/1997	00797995 - 20/12/1999	04/07/2007	FI2007C000943 29/06/2007			Italia
VIVOI	9/16/3/7/42	FI97/C704 04/07/1997	00797996 - 20/12/1999	04/07/2007	FI2007C000944 29/06/2007			Italia
VIDEA	9/16	FI97/C911 19/08/1997	00804340 - 25/02/2000	19/08/2007	FI2007C001188 10/08/2007			Italia
VARENNE (denominativo)	5/12/18/20/24/28/31/ 34	RM2001C002561 - 26/04/2001	982987 - 10/11/2005	26/04/2011	avviata rinovo	pratica		Italia
VARENNE (figurativo)	5/12/18/20/24/28/31/ 34	RM2001C002562 - 26/04/2001		26/04/2011	avviata rinovo	pratica		Italia
SPORT ECONOMY (denominativo)	16/35/36/38/41/42	M12000C010426 - 22/09/2000	0000918589 26/11/2003	22/09/2010	M12010C009199 del 10/9/2010		22/09/2020	Italia
SPORT ECONOMY (figurativo)	16/35/36/38/41/42	M12000C011253 - 13/10/2000	0000919356 27/11/2003	13/10/2010	M12010C009201 del 10/9/2010		13/10/2020	Italia
E' SNAI	16/35/36/38/41/42	M12001C004396 - 20/04/2001	972625 15/9/2005	20/04/2011	M12010C009202 del 10/9/2010		20/04/2021	Italia
BETTING SHOP	36/41	RM97C003101 25/06/1997	00782770 - 01/06/1999	25/06/2007	M12007C006088 - 07/06/2007		25/06/2017	Italia
CHIAMA LO SPORT	09/25/28/35/38/41	RM98C003275 26/06/1998	00843501 - 24/04/2001	26/06/2008	M12008C006315 - 03/06/2008		26/06/2018	Italia
ACCADEMIA DEL BINGO	16/25/28/41	M12001C007585 - 10/07/2001	975567 - 27/9/2005	10/07/2011	avviata rinovo	pratica		Italia
TRENNO	36-37-41-42	M198C003428 - 6/4/1998	833572 - 18/11/2001	06/04/2008	M12008C003833 01/04/2008		06/04/2018	Italia
TRENNO (figurativo)	06-14-18-25-41	M198C003427 - 6/4/1998	833571 - 18/11/2001	06/04/2008	M12008C003832 01/04/2008		06/04/2018	Italia
in TRIPido	3-8-9-14-16-17-18-21-24- 27-28-34-35-38-41	LU2007C00179 - 29/11/2007	0001238615 13/01/2010	29/11/2017				Italia
il nuovo Etanolo SUPERMEGABO M	3-8-9-14-16-17-18-21-24- 27-28-34-35-38-41	LU2007C00180 - 29/11/2007	0001238616 13/01/2010	29/11/2017				Italia
MEGABOOM	3-8-9-14-16-17-18-21-24- 27-28-34-35-38-41	LU2007C00186 - 29/11/2007	0001238622 13/01/2010	29/11/2017				Italia

SUPERBOOM	3-8-9-14-16-17-18-21-24-27-28-34-35-38-41	LU2007C00190 - 07/12/2007	0001238626 13/01/2010	07/12/2017				Italia
BOOMTV	3-8-9-14-16-17-18-21-24-27-28-34-35-38-41	LU2007C00191 - 07/12/2007	1238627 - 13/01/2010	07/12/2017				Italia
UNO, DUE, TRE, STELLA	3-8-9-14-16-17-18-21-24-27-28-34-35-38-41	LU2007C00187 - 07/12/2007	0001238623 13/01/2010	07/12/2017				Italia
FORZA TRE	3-8-9-14-16-17-18-21-24-27-28-34-35-38-41	LU2007C00188 - 07/12/2007	0001238624 13/01/2010	07/12/2017				Italia
TRE PER TRE	3-8-9-14-16-17-18-21-24-27-28-35-38-41	LU2007C00189 - 07/12/2007	0001238625 13/01/2010	07/12/2017				Italia
SNAI POKER	9-28-36-38-41-42	LU2008C000117 - 27/06/2008		27/06/2018				Italia
FaComMe	7-9-16-28-35-41-42	LU2009C000085 - 22/04/2009	0001368062-05/11/2010	22/04/2019				Italia
SNAI POKER & GAMES	9-28-36-38-41-42	LU2008C000118 - 27/06/2008		27/06/2018				Italia
GIOCA PER VINCERE (figuratvo)	7-9-16-28-35-41-42	LU2010C000040 - 09/03/2010	0001406686 - 18/1/2011	09/03/2020				Italia
GIOCA PER VINCERE SNAI	7-9-16-28-35-41-42	LU2010C000041 - 17/03/2010	0001402308 - 12/01/2011	17/03/2020				Italia
TEAM PRO SNAI POKER&GAMES	14-16-21-25-28-35-38-41	LU2010C000071 - 04/05/2010	0001412685 - 28/1/2011	04/05/2020				Italia
SNAI POKER&GAMES	9-14-16-20-21-24-25-28-35-38-41	LU2010C000073 - 04/05/2010	0001412687 - 28/1/2011	04/05/2020				Italia
SNAI POKER CUP	9-14-16-20-21-24-25-28-35-38-41	LU2010C000072 - 04/05/2010	0001412686 - 28/1/2011	04/05/2020				Italia
SNAI online	da 1 a 45	LU2010C000186 - 19/10/2010		19/10/2020				Italia
SNAI on line	da 1 a 45	LU2010C000185 - 19/10/2010		19/10/2020				Italia
SNAI on-line	da 1 a 45	LU2010C000187 - 19/10/2010		19/10/2020				Italia
SNAI on line	da 1 a 45	LU2010C000188 - 19/10/2010		19/10/2020				Italia

ALLEGATO C - Parte III

Marchio	Classi Mercologiche	1° Deposito/Data	Registrazione/Data	Scadenza Registrazione	Ulteriore Rinnovo: nr. deposito e data	Registrazione/ Data	Ulteriore Rinnovo: scadenza	Territorio deposito
VARENNE	5/12/18/20/24/28/31/34	16/10/2001	002412237 - 10/12/2002	16/10/2011	avviata pratica rinnovo			Comunità Europea
BETSI	9	002285948 - 29/6/2001	002285948 - 08/08/2002	29/06/2011				Comunità Europea
Int'Repido	9-28-38-41-42	006972228 - 09/06/2008 (idcfiiform 622200602)	006972228 - 22/8/2009	09/06/2018				Comunità Europea
il nuovo Emulato SUPERMEGABOOM	9-28-38-41-42	006972152 - 09/06/2008 (idcfiiform 62219966)	006972152 - 22/8/2009	09/06/2018				Comunità Europea
MEGABOOM	9-28-38-41-42	6969794 - 06/06/2008 (idcfiiform 62218676)	6969794 - 19/01/2009	06/06/2018				Comunità Europea
UNO, DUE, TRE, STELLA	9-28-38-41-42	6969588 - 06/06/2008 (idcfiiform 62218613)	6969588 - 23/12/2008	06/06/2018				Comunità Europea
FORZA TRE	9-28-38-41-42	6969471 - 06/06/2008 (idcfiiform 62218568)	6969471 - 19/01/2009	06/06/2018				Comunità Europea
TRE PER TRE	9-28-38-41-42	006969323 - 06/06/2008 (idcfiiform 62218421)	006969323 - 15/12/2008	06/06/2018				Comunità Europea
SNAI POKER	9-28-36-38-41-42	62460812 - 26/01/2009	7549851 - 03/05/2010	26/01/2019				Comunità Europea

ALLEGATO C - PARTE V

Brevetto:	Classi Mercatologiche	1° Deposito/Data	Registrazione/Data	Scadenza Registrazione	Ulteriore rinnovo: nr. deposito e data	Registrazione/ Data	Ulteriore Rinnovo: scadenza	Territorio deposito
BETSI (brevetto d'invenzione - terminale per giocattoli)		FI2001A0000046 19/03/2001	1.328.479 - 14/07/2005	19/03/2021				Italia
BETSI (brevetto per modello ornamentale)		FI2001G/0000018 19/03/2001	83.635 - 27/04/2004	19/03/2026				Italia

Firmato: Luciano Garza

Firmato: Stefano Petrelli

Firmato: Diego Napolitano

Firmato: Giuliana Grumetto, Notaio.

(Impronta del sigillo)

TRADEMARK

REEL: 004581 FRAME: 0917

RECORDED: 07/13/2011